



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE CAMPOBASSO
Via A.DeGasperi snc 86025- Ripalimosani
Tel.: 0874/390321-390322-390323
fax : 0874 /390324
e-mail : comcampobasso@lnd.it
sito internet : www.lnd.it
C.R.Molise Tel. 0874-390301



COMUNICATO UFFICIALE N.10 DEL 17 SETTEMBRE 2025

1. COMUNICAZIONE DELLA F.I.G.C.

Nessuna Comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA LND

Nessuna Comunicazione

3.COMUNICAZIONI DEL C.R. MOLISE

3.1 SEGRETERIA

1. OBBLIGO IMPIEGO GIOVANI NEI CAMPIONATI S.S. 2025/2026

Appare utile ricordare che per la corrente stagione sportiva 2025/2026 nelle competizioni regionali riportate nelle tabelle è obbligatorio l'impiego dei calciatori giovani così come di seguito indicato,

Campionato Di ECCELLENZA	
OBBLIGO di impiego "giovani":	UN calciatore nato dal 1° gennaio 2006 in poi
	DUE calciatori nati dal 1° gennaio 2007 in poi
Campionato Di PROMOZIONE e COPPA ITALIA DILETTANTI	
OBBLIGO di impiego "giovani":	UN calciatore nato dal 1° gennaio 2006 in poi
	UN calciatore nato dal 1° gennaio 2007 in poi
Campionato Di Serie C1 e COPPA ITALIA di Calcio a 5	
OBBLIGO di impiego "giovani":	UN calciatore nato dal 1° gennaio 2007 in poi

L'inosservanza delle predette disposizioni, ai sensi di quanto riportato nel comunicato ufficiale LND n. 340 s.s.2024/2025, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal vigente Codice di Giustizia Sportiva.

2. DISPOSIZIONI GARE UFFICIALI DA DISPUTARE IN ASSENZA DI PUBBLICO

Di seguito si riporta per esteso il contenuto della [circolare n. 3 LND](#) riferita alla disputa delle gare in assenza di pubblico.

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla disputa di gare in assenza di pubblico, si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente:

- a) ogni Società di Calcio a Undici può far entrare nella struttura sportiva un massimo di 40 tesserati, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara; ogni Società di Calcio a Cinque può far entrare nella struttura sportiva un massimo di 30 tesserati ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono titolari della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'Emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori della Lega, del Comitato, Divisione, Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare n. 5 del 1° Luglio 2025;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dalla Lega e dai Comitati e dalle Divisioni;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
- g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:
 - 1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
 - 2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
 - 3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

3. COOLING BREAK

Si informa che è possibile concordare prima dell'inizio della gara l'opportunità di interrompere la stessa, quando il pallone non è in gioco, e concedere ai calciatori la possibilità di dissetarsi e rinfrescarsi. Le interruzioni da novanta secondi a tre minuti, dovranno essere effettuate a metà del primo e secondo tempo di gioco.

Nel rispetto della Regola 7 del Giuoco del Calcio, il tempo di gioco perduto per ciascun cooling break dovrà essere recuperato alla fine di ogni tempo. Affinchè il cooling break possa essere effettuato è necessario preventivo accordo al direttore di gara da parte delle due società.

4. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE CAMPOBASSO

Nessuna comunicazione

**Comunicato Ufficiale n.10 della stagione sportiva 2025/2026 pubblicato in
Campobasso ed inserito sul Sito Internet (www.Ind.it), Mercoledì 17 Settembre 2025**

**Il Segretario
Pasquale Napolitano**

**Il Delegato
Raffaele Sorgente**